

MANUALE OPERATIVO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EVENTI, PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI NEL COMUNE DI FOLLONICA

INFORMAZIONI GENERALI PREVENTIVE/INFORMATIVE:

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è necessario presentare un'istanza o una SCIA di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990.

Per effetto dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 201/2024 (L. n. 16/2025), fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza (esecuzioni coreutiche, non locali da ballo) e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, **è sostituito dalla SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato al SUAP o altro ufficio specificatamente designato, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo, fatto salvo quanto previsto al punto A.16 dell'Allegato A al D.P.R. 31/17 **che esclude** la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per i casi di: *“occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare”*.**

La SCIA di cui sopra, ai sensi del comma 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. n. 201/2024 (L. n. 16/2025) introdotti dalla Legge di Semplificazione n. 182/2025, nell'integrare la disciplina sopra richiamata, delinea il contenuto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che:

- deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo;
- deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- di una RELAZIONE TECNICA di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

Ai sensi del comma 2-ter l'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Secondo quanto previsto dal comma 2-quater, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al

DPR n. 445/2000, può adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

DISPOSIZIONI SAFETY/SECURITY DELLA CIRCOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 11001/1/110/10 DEL 18.7.2018 (Direttiva Piantedosi)

La cosiddetta "Circolare Piantedosi" (che in realtà è un insieme di linee guida del Ministero dell'Interno, consolidate nel 2018) è la "bibbia" della sicurezza per i grandi eventi pubblici.

In parole povere, serve a evitare che una festa o un concerto si trasformino in una tragedia a causa della calca, di incendi o di una cattiva gestione degli spazi. Nasce per fare ordine dopo i gravi fatti di Torino nel 2017.

Riassunto dei punti chiave suddiviso per aree tematiche:

1. Distinguere tra Safety e Security

- **Safety** (Incolumità pubblica, sicurezza attiva): È a carico di chi organizza l'evento, riguarda la logistica, le uscite di sicurezza, il numero di presenze, i paramedici e gli estintori.
- **Security** (Ordine pubblico, sicurezza passiva): È a carico degli organi di controllo, in difesa da azioni dolose, criminalità, furti, frodi e terrorismo.

2. Accessibilità e Mezzi di Soccorso

- Dimensioni minime: I varchi per i soccorsi devono essere larghi almeno 3,50 m, alti 4,00 m, con un raggio di volta di 13 m e pendenza massima del 10%.
- Resistenza: Il suolo deve reggere carichi di almeno 20 tonnellate.
- Viabilità: Deve essere prevista, se possibile, una corsia dedicata ai soccorsi separata dal flusso del pubblico in uscita.

2. Capienza e Gestione della folla

- Densità: Massimo 2 persone per metro quadro.
- Varchi di uscita:
 - Almeno 3 varchi in posizioni contrapposte.
 - Larghezza minima di ogni varco: 2,40 m. (almeno 4 moduli da 60 cm.)
 - Capacità di deflusso: 250 persone per modulo.
- Controllo: Gli ingressi devono essere monitorati (conta-persone o biglietti gratuiti), anche se l'evento è a libero accesso.

3. Suddivisione in Settori (per grandi eventi)

La divisione dell'area dipende dal numero di partecipanti:

- Fino a 10.000 persone: Nessun settore richiesto.
- Tra 10.000 e 20.000 persone: Almeno 2 settori.
- Oltre 20.000 persone: Almeno 3 settori.
- I settori devono essere separati da spazi vuoti larghi almeno 5 m. (presidiati ogni 10 m).

4. Antincendio

- Dotazione: Estintori portatili in punti controllati; estintori carrellati vicino al palco.
- Mezzi: Se non c'è una rete idranti, l'organizzatore deve fornire un automezzo antincendio.
- Vigilanza VVF: Obbligatoria sopra le 20.000 persone.

5. Gestione dell'Emergenza e Piano di Safety

L'organizzatore deve redigere un Piano di Emergenza che includa:

- Procedure guidate e comprovate che permettano una funzionale evacuazione.

6. Operatori di Sicurezza (Personale)

Deve essere garantito un numero minimo di operatori:

- Rapporto: Almeno 1 operatore ogni 250 persone.
- Coordinamento: 1 coordinatore ogni 20 operatori.
- Tipologia: Possono essere volontari di Protezione Civile, ex forze dell'ordine o addetti antincendio formati (livello C).

Si ribadisce che le suddette indicazioni a tutela della sicurezza pubblica SAFETY/SECURITY non assorbono gli obblighi normativi relativi all'istruttoria delle manifestazioni, ivi inclusa la verifica della Commissione di vigilanza, ove la manifestazione rivesta le caratteristiche che richiedono tale verifica, ai sensi dell'art. 68 e dell'art. 80 del TULPS, nonché ai sensi del DPR 311/2001.

Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a SCIA, la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di suolo pubblico finalizzata allo svolgimento della manifestazione.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80;

Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940;

D. Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

D.P.R. 311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS";

L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 "Norme in materia di inquinamento acustico";

D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi";

L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Direttiva del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 (Capo della polizia Gabrielli);
Circolare del dipartimento dei VV.FF. del 19/06/2017 (Capo dipartimento Frattesi);
Circolare del Ministero dell'Interno del 28/07/2017 (Capo di gabinetto Morcone);
Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 (Capo di gabinetto Prefetto Piantedosi).

SUOLO PUBBLICO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI EVENTO:

In caso di istanza di licenza art. 68 del TULPS per evento da svolgersi in tutto o in parte su SUOLO PUBBLICO, deve essere presentata obbligatoriamente 30 gg. prima della manifestazione, l'istanza, dovrà essere comprensiva anche della richiesta di suolo pubblico.

In caso di SCIA, la richiesta di suolo pubblico deve essere presentata a parte con apposito modulo, obbligatoriamente 30 gg prima della manifestazione.

Il non rispetto di tali tempistiche dettate dalla necessità di calendarizzare gli eventi per finalità logistiche e funzionali da parte degli Uffici e del Comando P.L., comporterà il rigetto delle istanze.

CHIUSURA AL TRAFFICO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI EVENTO:

Nel caso in cui l'area debba essere chiusa al traffico, per il Comune di Follonica occorre effettuare di apposita istanza per la "Modifica temporanea di Circolazione e Sosta dei veicoli" utilizzando il modulo disponibile sulla parte di sito internet istituzionale della Polizia Locale.

Per info relative alla mobilità in generale:

Comando Polizia Locale tel. 0566 42000 mail: polizialocale@comune.follonica.gr.it;

RUMOROSITA' PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI EVENTO:

Con riferimento ai limiti di rumorosità il **Comune di Follonica** (rif. Uff. AMBIENTE) ha approvato, con deliberazione G.C. n. 17 del 05.04.2019, il **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE** che può essere visionato nella **sezione NORMATIVE dell'Ente**.

Dato atto che ai sensi del Regolamento sopra citato è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi o dei circoli ai sensi dell'art 15 comma 6 lettera e del regolamento.

Per la diffusione della musica sia di sottofondo sia tipo evento una tantum, sia all'interno che all'esterno del locale è **NECESSARIO** dotarsi di una Valutazione Previsionale acustica a firma di tecnico abilitato di cui all'art. 13 comma 2 del Regolamento.

Per la diffusione della musica all'aperto, nel caso di eventi/manifestazioni temporanee, nel rispetto dei limiti di zona e degli orari, il titolare dell'attività, dotato di Valutazione Previsionale acustica, è tenuto a inoltrare comunicazione di evento/manifestazione temporanea **MINIMO 20 GIORNI** prima dell'evento e quindi della relativa SCIA ai sensi dell'art 21 del Regolamento.

Le comunicazioni pervenute in ritardo sono inefficaci.

Per la diffusione della musica all'aperto, nel caso di eventi/manifestazioni temporanee, con superamento dei limiti di zona e degli orari, il titolare dell'attività, dotato di Valutazione Previsionale acustica, è tenuto a richiedere Deroga semplificata MINIMO 30 GIORNI prima dell'evento e quindi della relativa SCIA, oppure Deroga ordinaria MINIMO 40 GIORNI prima dell'evento e quindi della relativa SCIA, ai sensi degli art.li 22,23,24 del Regolamento.

In relazione a quanto sopra, si ricorda che il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del servizio di vigilanza.

Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art 41 del Regolamento che recita:

Nel caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni:

a. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione previsti dal d.p.c.m. 14/11/1997, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.000,00 a €. 10.000,00 quantificata ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n° 447/95;

b. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge n° 447/95 e delle disposizioni dettate dal Regolamento Acustico in applicazione della suddetta legge (ad esempio l'esecuzione di attività rumorose temporanee in assenza di titolo o in violazione dei limiti previsti dalla autorizzazione in deroga), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 20.000,00;

c. Le imprese che omettono di presentare, entro il termine previsto dell'Art. 12, il relativo piano aziendale di risanamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 20.000,00.

d. Le imprese che omettono l'esecuzione dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 12, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 20.000,00.

2. Qualora, nei tre anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune dispone la sospensione dell'attività commerciale e delle licenze per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni, da effettuare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività ..omissis...

Ai sensi dell'art. 40 Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino mediante schiamazzi, rumori ed altre attività, le occupazioni o il riposo delle persone anche nelle aree esterne al locale; nel caso in cui la sua attività di vigilanza non fosse sufficiente a mantenere la quiete pubblica, il titolare è tenuto a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Nel caso di accertata violazione al disposto del 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., si procede alla revoca della concessione comunale di qualunque genere e tipologia sia stata rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non sia addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza dirigenziale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Si ricorda la decisione della Corte di cassazione, Sezione I penale che, con sentenza 11- 24.11.2004 n. 45484, ha riconosciuto il principio secondo cui il titolare di un locale pubblico è responsabile **“sia per l'abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio del suo mestiere sia per l'effusione di rumori e musica ad alto volume fino all'alba, sia per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere**

impedire condotte contrastanti con le norme che salvaguardano il vivere civile anche mediante il ricorso all'autorità, non essendo sufficiente, al contempo, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del pub. “

Ed ancora, la “CORTE di CASSAZIONE Sez. I, Penale, con la Sentenza del 03/05/2006 n. 15346 per Inquinamento acustico – Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar – Sequestro dei locali – art. 659 c. 1° c. p.” ha stabilito che la violazione dell'articolo 659, comma 1, c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti).

In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata – in caso di disponibilità della cosa – la condotta vietata”.

DIRITTI SIAE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI EVENTO:

Ogni qual volta si trasmetta musica o si effettuino spettacoli è necessario richiedere il permesso alla SIAE, pagando il relativo contributo per il diritto d'autore. Tale permesso deve essere richiesto ogni volta che si diffonde musica per un uso non privato.

Tale contributo varia a seconda della tipologia di evento e/o utilizzazione che si intende fare. In alcuni casi il contributo è pagato a tantum per il singolo evento, mentre in altri casi (ad esempio per l'utilizzo di musica come sottofondo in circoli ricreativi) è necessario pagare un abbonamento annuale o periodico, di importo variabile a seconda della tipologia di apparecchi utilizzati e del numero di soci iscritti.

Per tale motivo è sempre bene rivolgersi agli Uffici SIAE territoriali competenti.

REGISTRAZIONE EVENTO CENTRALE OPERATIVA 118 Azienda USL Toscana Sud Est:

ATTENZIONE: in base al livello di rischio della manifestazione/evento, la comunicazione dello svolgimento al Servizio di Emergenza Territoriale deve rispettare le seguenti tempistiche:

- rischio **molto basso o basso**: almeno **15 giorni** prima dell'inizio
- rischio **moderato o elevato**: almeno **30 giorni** prima dell'inizio
- rischio **molto elevato**: almeno **45 giorni** prima dell'inizio

Link al modulo di segnalazione Evento/Manifestazione alla Centrale Operativa di Emergenza Sanitaria Territoriale

<https://www.uslsudest.toscana.it/segnalazione-evento-centrale-operativa-emergenza-sanitaria-territoriale>

PREAVVISO ALLA QUESTURA:

In caso di evento/manifestazione pubblica, **la segnalazione alla Questura tre giorni prima deve essere fatta dagli organizzatori della manifestazione**. Questo obbligo è previsto dall'articolo 18 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

<https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf>

SI RAMMENTA CHE

NON è necessaria licenza per pubblico spettacolo (fatte salve le autorizzazioni di competenza di uffici comunali e del Sindaco e /o semplici comunicazioni alla Questura ex art. 18 del TULPS) a titolo puramente indicativo per:

- esibizioni di artisti di strada;
- sfilate di cortei storici, in costume o simili;
- Sfilate o mostre di auto storiche;
- eventi promozionali pubblicitari;
- bande musicali itineranti;
- semplici sfilate senza esibizioni;
- sagre e degustazioni senza veri e propri spettacoli ma solo trattenimenti musicali da tenere nel corso della sagra, senza la presenza di palco;
- spettacoli inseriti in manifestazioni politiche durante la campagna elettorale; dibattiti,
- presentazioni di libri, mostre varie, inaugurazioni o presentazioni di accessoristica urbana, flash mob;
- processioni religiose.

PICCOLI TRATTENIMENTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DEI PUBBLICI ESERCIZI

Il Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose approvato dal Comune di Follonica con deliberazione G.C. n. 17 del 05.04.2019 disciplina, all'art. 15 anche le attività dei Pubblici Esercizi che effettuano piccoli trattenimenti musicali.

Nel totale rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose sopra richiamato, le attività svolte all'interno dei locali di pubblici esercizi, come il karaoke se complementare e saltuario, pertanto non effettuato in locale appositamente dedicato, la visione di TV, l'ascolto della radio o di musica di sottofondo, atte a creare un'atmosfera intima e gradevole, non costituiscono attività di pubblico spettacolo e, pertanto, non richiedono una specifica licenza di polizia o il deposito di una SCIA.

Questa esenzione è valida a condizione che tali attività:

1. Siano dotate di Valutazione previsionale acustica a firma di tecnico abilitato da depositare in Comune prima dello svolgimento dell'attività musicale.
2. siano mantenute a livelli sonori moderati, tali da non sovrastare il livello di pressione sonora associata al conversare dei clienti;
3. rientrino nella normale attività dell'esercizio e siano complementari e secondarie all'attività principale;
4. siano rivolte esclusivamente alla clientela all'interno del locale.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI TRATTENIMENTO FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO

(artt. 68-69 TULPS) **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (ai sensi dell'art. 19 legge 7 agosto 1990. artt. 68-69 del TULPS, R.D. n° 773/1931, così come modificato con D.L. n° 91/2013 articolo 7 comma 8-bis lettera a) convertito in Legge n° 112/2013)

Fermi restando gli adempimenti relativi al Il Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose indicati nei paragrafi precedenti è necessario:

Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato (Ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) regolarmente iscritto all'Albo professionale, debitamente datata, firmata e timbrata, attestante l' idoneità, conformità ed agibilità del locale/area circoscritta, ai sensi dell'art. 80 TULPS, ed in riferimento alle specifiche tecniche contenute nel D.M. 19/08/1996 e s.m.i. ed in particolare specificando l'affollamento massimo previsto e quello consentito in rapporto alle vie di fuga, gli eventuali carichi sospesi, i materiali e gli arredi presenti con indicazione della classe di reazione al fuoco, i dati sulle vie di esodo, ecc.;

DEFINIZIONE LICENZA ARTICOLO 68 TULPS

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Comma modificato dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

Il combinato disposto degli articoli 68 e 80 del TULPS indicano che non può essere rilasciata licenza se non si è effettuata la verifica di agibilità prevista dall'articolo 80. Il trattenimento necessita del rilascio della licenza solamente quando è pubblico o a carattere imprenditoriale, la festa privata dove si accede con invito e senza alcun pagamento non necessita la licenza prevista dall'articolo 68.

CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SOGGETTA A LICENZA

L'attività di trattenimento svolta in un pubblico esercizio di somministrazione è considerata soggetta a licenza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. quando ricorre, anche solo uno dei seguenti elementi che ne denotano la specifica caratteristica **di servizio aggiuntivo con finalità lucrativa**, rispetto alla mera somministrazione, come recita la Sentenza della Corte Costituzionale 56/79 che ha chiarito che la licenza necessita solamente quando il trattenimento è svolto in formula imprenditoriale, ovvero quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

Criterio Imprenditoriale	Descrizione
Autonoma remunerazione (biglietto d'ingresso o simili)	Viene richiesto un prezzo d'ingresso specifico, separato o accessorio, per l'accesso al locale o all'area dell'evento (es. <i>ticket, prevendita, contributo associativo</i> mascherato da biglietto).
Variazione del prezzo della Somministrazione (maggiorazione)	I prezzi dei prodotti di somministrazione (es. bevande, cibo) sono aumentati (c.d. <i>maggiorazione</i> o <i>sovrapprezzo</i>) in concomitanza con l'evento di trattenimento, rispetto al normale listino prezzi.
Pubblicità e promozione specifica	L'evento di trattenimento è oggetto di promozione pubblicitaria (es. <i>volantini dedicati, annunci social relativi all'evento ecc.</i>) che evidenzia

Criterio Imprenditoriale	Descrizione
	l'attrattiva dello stesso come ragione prevalente per accedere al locale, e non come semplice sottofondo/accompagnamento alla consumazione.
Organizzazione strutturale dedicata	L'evento di trattenimento richiede l'allestimento di strutture e servizi dedicati all'intrattenimento (<i>es. palco, pedana, impianto audio, impianto luci, transenne, tribune, personale specifico</i>), che trasformano la normale gestione giornaliera dell'esercizio.
Coinvolgimento diretto del pubblico	Tramite attività di ballo
Logistica sistemazione degli arredi dei locali	Modifica dei normali arredi del locale siano questi interni od esterni al fine di rivolgersi verso il trattenimento

- Per locali con capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. occorre essere in possesso di certificato prevenzione incendi, oppure della segnalazione certificata d'inizio attività presentata al Comando VV.FF. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011, n. 151.
- Nel caso in cui l'attività comporti emissioni di **rumore superiori ai limiti** stabiliti dalle vigenti normative: copia della **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico**, redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica e firmata anche da chi chiede l'autorizzazione (ex Legge 447/1995, art. 2).
- Nel caso in cui l'attività comporti emissioni di **rumore non superiori** ai limiti stabiliti dalle vigenti normative: **Dichiarazione di Impatto Acustico** ai sensi dell'art. 4 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012).

Stralcio tratto dal sito ministeriale <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

«Quanto ai luoghi o locali ove ridette attività devono essere autorizzate, sono ancora attuali i principi affermati in risalenti pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla formulazione originaria dell'art. 68 del T.U.L.P.S. Con una prima sentenza 12- 15 dicembre 1967, n. 142, il giudice delle leggi ebbe dunque a dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui imponeva la licenza del Questore per le feste da ballo da effettuarsi in luogo esposto al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione; con la successiva, 9- 15 aprile 1970, n. 56, avente ad oggetto anche la disposizione sanzionatoria, all'epoca penale, di cui all'art. 666 c.p., stigmatizzò la medesima previsione laddove si riferiva ai trattenimenti da tenersi «in luoghi aperti al pubblico», ove non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali. Tale ultima precisazione ha portato nel tempo a cercare di individuare i casi in cui si può escludere tale imprenditorialità, ancorché l'attività si svolga all'interno di un locale, già destinato in forza di un titolo distinto ad attività imprenditoriale (ad esempio, tipicamente, un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande). Si è in passato coniato il neologismo di "imprenditorialità aggiuntiva" per dequotare le situazioni per le quali in realtà, più correttamente, neppure ha ormai senso, con l'evoluzione dei costumi, parlare di uno "spettacolo" in senso giuridicamente rilevante¹. Laddove invece tale rilevanza sussista, infatti, è difficile ipotizzare che non vi sia una qualche finalità di lucro, stante che l'offerta aggiuntiva di spettacoli o trattenimenti è comunque volta ad attrarre o fidelizzare la clientela e dunque attinge inevitabilmente all'imprenditorialità dell'attività principale cui accede. Quale che sia il luogo di svolgimento dell'attività, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo».

¹ Si continua al riguardo a fare l'esempio dell'installazione di un apparecchio televisivo in un bar, che costituisce ormai, fatta salva la disciplina sul diritto d'autore, un mero elemento di arredo, salvo la creazione di allestimenti specifici per la sistematica visione di determinati spettacoli. L'esempio è tratto da una risalente circolare ministeriale che distingueva le varie casistiche di riferimento.

MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI ANIMALI

Soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, da richiede 30 giorni prima dell'evento, con allegata la documentazione attestante il rispetto di tutto quanto previsto dalla L.R. n. 59/2009, così come modificata dalla L.R. 34/2024 e dal relativo Regolamento di attuazione 38/R/2011.

ATTIVITA' EVENTUALMENTE INCLUSE NELLE MANIFESTAZIONI:

Nel modello devono essere indicate le attività svolte all'interno della manifestazione, come ad es. la Tombola/Lotterie/Pesche di Beneficenza, oppure l'installazione di attrezzature dello Spettacolo Viaggiante per cui è necessaria la licenza ai sensi dell'art. 69 TULPS, oppure ancora l'attività di Somministrazione di alimenti e bevande, per la quale va depositata l'apposita SCIA.

IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE, È NECESSARIO PRECISARE CHE:

Nel caso in cui la somministrazione sia affidata a terzi, l'impresa indicata dall'organizzatore nella SCIA o Istanza, dovrà a sua volta presentare la SCIA di somministrazione temporanea indicando l'organizzatore e la manifestazione di riferimento. In relazione agli impianti e alle strutture destinate alla ristorazione, l'organizzatore è obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche la certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente allestite, e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati nonché l'idoneità dei mezzi antincendio. Per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario, l'operatore deve svolgere l'attività nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004.

COSTI

Il deposito della SCIA è soggetto al solo versamento dei diritti di segreteria pari a €. 20.00;

Per la presentazione dell'istanza è previsto il versamento dei diritti di segreteria pari a €. 20.00;

La convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141 bis e art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS, è soggetta al pagamento dei diritti pari a €. 200,00 tramite pagamento nelle modalità previste:

- bonifico bancario IBAN IT14M0103072240000003011277 filiale 2990 via Bicocchi 41/D Follonica
- sistema PagoPa

TEMPI

La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.

Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*” a decorrere dal 18 dicembre 2025 le istanze presentate per l’esercizio dei locali di pubblico intrattenimento dovranno essere evase entro 30 giorni. **È in ogni caso fatta salva l’applicazione dell’art. 80 del TULPS concernente le prescritte verifiche, a cura della competente Commissione di vigilanza, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica da rischi connessi alle strutture o agli impianti presenti nell’area interessata.**

La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda di autorizzazione o la SCIA, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale utilizzando i seguenti codici attività:

- **90.04.01R- Teatri, sale da concerto, sale polivalenti, sale cinematografiche/cinema e altre strutture di pubblico spettacolo con agibilità permanente** – *Codice Ateco 90.31.00 Gestione di strutture e spazi per le arti, Codice Ateco 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica*
- **90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo** – *Codice Ateco 90.31.00 Gestione di strutture e spazi per le arti*
- **93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili** – *Codice Ateco 93.29.10 Gestione di piste e sale da ballo*
- **93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. (non classificate altrove)** – *Codice Ateco 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi, Codice Ateco 93.12.00 Attività dei club sportivi, Codice Ateco 93.19.99 Altre attività sportive n.c.a., 93.29.99 Altre attività varie di intrattenimento e divertimento n.c.a*
- **94.9R – Attività di altre organizzazioni associative** – *Codice Ateco 94.11.00 Attività di organizzazioni di imprese e dei datori di lavoro, 94.12.10 Attività di ordini e collegi professionali, 94.12.20 Attività di associazioni professionali, 94.99.10 Attività di associazioni associative per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini, 94.99.20 Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative, 94.99.30 Attività di organizzazioni associative a scopo patriottico, 94.99.40 Attività di organizzazioni associative per la cooperazione internazionale, 94.99.50 Attività di organizzazioni associative filantropiche, 94.99.60 Attività di organizzazioni associative per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente, 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a., 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose, 94.92.00 Attività delle organizzazioni politiche*

Una volta selezionato il procedimento dovrà essere selezionato l’endoprocedimento interessato inserito su STAR:

- **AD COM 22 Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico**
- **AD COM 32- Autorizzazione Pubblico spettacolo permanente**
- **AD COM 33- Modifica Autorizzazione pubblico spettacolo permanente**
- **AD COM 34- Autorizzazione pubblico spettacolo temporaneo (oltre 200 persone)**
- **AD COM 35- SCIA Pubblico spettacolo temporaneo, fino a 2000 persone entro le ore 1 del giorno successivo (Art. 7 comma 2 del D.L. 201/2024 convertito con modifiche nella L. 16/2025)**

- AD COM 36- SCIA Pubblico spettacolo temporaneo (fino a 200 persone ed entro le ore 24)

Per Informazioni:

Via e-mail:

SUAP: suap@comune.follonica.gr.it

POLIZIA LOCALE: poliziale@comune.follonica.gr.it

Dato il carattere NON normativo, bensì di indirizzo, del presente testo, le sanzioni per l'eventuale inosservanza delle norme richiamate sono chiaramente quelle stabilite dalla normativa vigente.